

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE
"ODV CENTRO ANTI VIOLENZA MARGHERITA".

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "ODV CENTRO ANTI VIOLENZA MARGHERITA".

L'Associazione, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato assume la qualifica di "Organizzazione di Volontariato". Assume altresì la forma giuridica di associazione, non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'ODV Centro Anti Violenza Margherita ha sede legale in Reggio Calabria (RC), Via Cavour n.1C.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 Finalità e Attività

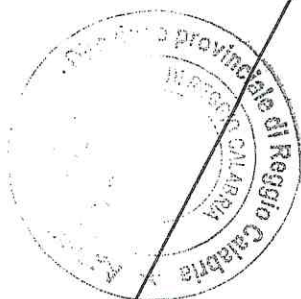
L'organizzazione esercita in via principale ed esclusiva le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

In riferimento all'Art.5 del Codice del III° Settore, introdotto con il D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche le attività sono quelle che fanno capo alle lettere **n, v.**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

Lettera n: Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n° 125, e successive modificazioni.

Lettera v: Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.



Le attività che l'ODV Centro Anti Violenza Margherita si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Attività di contrasto contro ogni forma di violenza ed in particolare contro la violenza sulle donne ed i minori;
- Attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile
- Promozione umana e integrazione dei cittadini;
- Promozione della cultura della non violenza tramite la realizzazione di progetti volti alla prevenzione;
- Promozione delle pari opportunità;
- Gestione di uno sportello d'ascolto
- Gestione di un centro d'ascolto;
- Gestione di un centro di prima accoglienza;
- Costituzione di gruppi di auto aiuto;
- Sviluppo dell'associazionismo;
- Creazione di una rete di collegamenti e di scambi con strutture, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, associazioni con finalità simili alla propria;
- Attività culturali;
- Formazione dei volontari;

Il Centro Antiviolenza eroga servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza. In particolare:

- hanno lo scopo di garantire protezione e supporto adeguati alle donne vittime di violenza maschile nonché ai loro figli/e minori come da disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul);
- intervengono sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile, violenza che provoca o è suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica;
- sostengono percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, utilizzando la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni;
- intervengono sulla prevenzione sensibilizzando il territorio;
- contribuiscono alla formazione rivolta ad operatrici/ori dei servizi generali e partecipano alla strutturazione e/o al potenziamento delle reti territoriali antiviolenza.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare



l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di volontariato opera su tutto il territorio Nazionale e con partner internazionali ed è presente nelle Regioni Calabria, Lazio, Lombardia.

L'associazione si occupa di valorizzare la protezione civile non solo come forma di volontariato, ma anche come forma di cultura collettiva aperta a tutti e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza sociale-psicologica.

Un'associazione formata da volontari derivanti da diverse realtà, uniti dalla stessa passione di aiutare il prossimo

L'organizzazione opera nei seguenti ambiti: promozione e promuove e diffonde una corretta cultura di protezione civile tramite attività di sensibilizzazione e formazione.

ART. 4 Ammissione

Possono diventare soci dell'associazione le persone fisiche, di qualunque nazionalità e credo religioso, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale, comprese le organizzazioni di volontariato.

Possono aderire all'associazione anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato redatta e sottoscritta su carta semplice, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.



L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione di ciascun socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 Diritti e doveri dei soci

I soci hanno pari diritti e doveri:

hanno il diritto di:

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

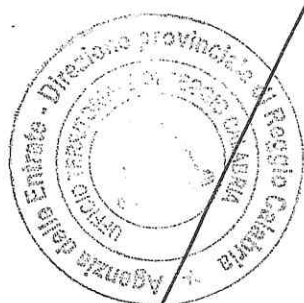
ART. 6 Volontario e attività di volontariato

Il socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'associazione si riserva di svolgere attività di accoglienza per uomini maltrattanti tramite Psi.co assorbita dalla MedicalAssistance dal 2023 che si avvale di professionisti iscritti al proprio albi di riferimento quali: psicologi, assistenti sociali,



10/11/2017

psicoterapeuti, logopedisti di poter prestare la propria opera in regime di P.Iva o ritenuta d'acconto a costi associativi.

ART. 7 Perdita della qualifica di associato

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Presidente, o mediante e-mail.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'espulsione è prevista quando:

- il socio non rispetta disposizioni e regolamenti;
- Il socio si rende moroso;
- Il socio pone in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

ART. 8 Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

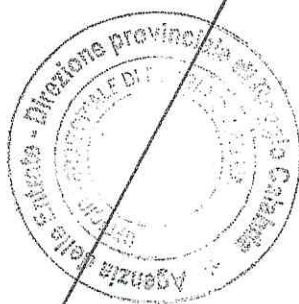
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 L'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano. Essa è composta dai soci dell'organizzazione iscritti nel "Libro Soci" e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due associati.



14/10/1971

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o quando un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea:

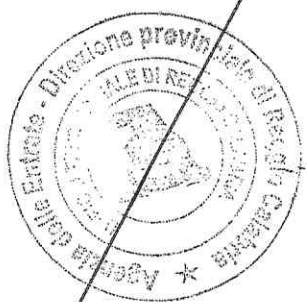
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, o può devolvere la competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza più uno, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, in data diversa, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



Emesso - Direzione

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, eletti dall'Assemblea dei soci.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti

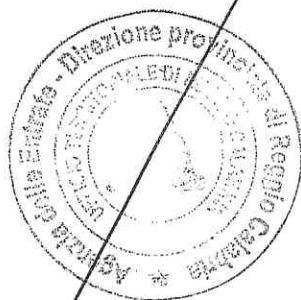
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 13 Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

ART. 14 Il Vice Presidente

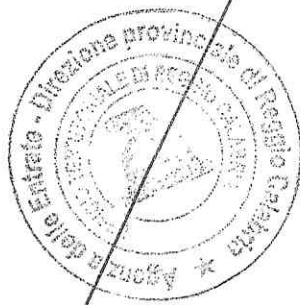
Il Vicepresidente sostituisce e coadiuva il Presidente ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere



le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 16 Organo di controllo

Nel caso vi sia necessità, un organo di controllo monocratico o di revisione dei conti verrà eventualmente nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017

Art. 17 Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Presidente;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il registro dei volontari, tenuto a cura del Presidente

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 7 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 18 Risorse economiche

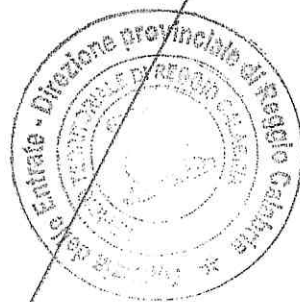
L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

ART. 19 I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.



ART. 20 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 anche nella forma di rendiconto per cassa, e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario.

Il bilancio è predisposto dal Tesoriere dell'associazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22 Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART.23 Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

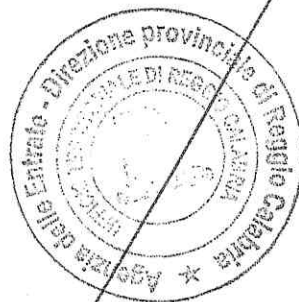
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



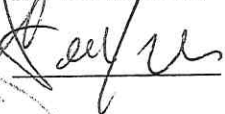
ART. 26 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente



Il Vicepresidente



Il Segretario



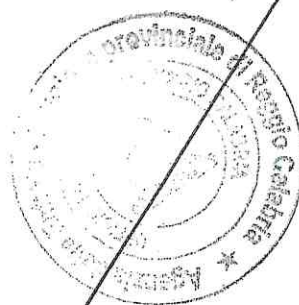
AV Ass. **Centro Margherita S.L.**

Via Cavour 1C 89127 Rc

CF 92034970803

Pec:centromargherita@pec.it

Can. 18/104839 Tel 0965/883567



Centro Marittimo S.p.A.
Via IC 8931 RC
89030794500
info@centromarittimo.it
Tel. 0965/11111

Signed by: IARIA TIZIANA
Issuer: Namirial CA Firma Qualificata
Signing time: 07-05-2025 12:01 UTC +02